

V-11

REGIONE LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE



PROPOSTA DI LEGGE

N. 43

di iniziativa del consigliere Paliotta.

Presentata il 6 agosto 1990

«MODIFICA ALLA PROPOSTA DI LEGGE N. 647. NORME PROVVISORIE URGENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO AEREO DI ORGANI UMANI PRELEVATI DA CADAVERE O DA PERSONA VIVENTE PER IL TRAPIANTO CHIRURGICO».

Articolo 1

Le Unità Sanitarie Locali, nel cui ambito territoriale esistono ospedali autorizzati all'attività di prelievo e trapianto di organi da cadavere o da persona vivente ai sensi della legge 2 dicembre 1975 n. 644 e della legge 26 giugno 1967 n. 458, possono avvalersi del trasporto aereo degli organi stessi e dei sanitari operatori mediante apposito servizio di aerotaxi e/o di elicotteri.

Articolo 2

La Giunta Regionale, fino a quando non sarà possibile istituire un servizio regionale autonomo di areomobili per l'immediato trasporto di operatori specializzati all'esperto di organi umani e per il trasferimento degli organi stessi, organizza provvisoriamente il servizio affidandolo ad imprese di trasporto specializzate, mediante gara d'appalto, con le modalità fissate dalla legge sulla contabilità generale dello Stato e dell'apposito capitolato speciale d'onori.

Articolo 3

Per la gestione e sorveglianza del servizio di trasporto aereo di cui all'articolo precedente, la Giunta Regionale definisce apposita regolamentazione ed affida la responsabilità per l'esecuzione all'Unità Sanitaria capofila designata in conformità della legge regionale 20 agosto 1986 n. 33.

Articolo 4

La spesa relativa alla attuazione della presente legge è prevista nell'anno 1990 in £. 50.000.000. Alla stessa si farà fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo 13013 del bilancio in corso e istituzione di nuovo apposito capitolo avente la denominazione "spesa per il trasporto aereo di organi umani".

RELAZIONE

Vista la necessità e l'urgenza di istituire, nell'ambito del territorio regionale, un servizio di trasporto aereo di organi umani prelevati da cadavere o da persona vivente a scopo di trapianto chirurgico, la presente proposta di legge mira ad organizzare provvisoriamente, in attesa dell'istituzione di un servizio regionale autonomo di aereomobili, l'attività di espianto e di trasferimento di organi umani (mediante apposito servizio di aereotaxi e/o di elicotteri) affidandolo ad imprese di trasporto specializzate.

Tale servizio potrà essere istituito in quelle Unità Sanitarie Locali nel cui ambito territoriale esistano ospedali autorizzati all'attività di prelievo e trapianto di organi da cadavere o da persona vivente.

A dette U.S.L. spetta la definizione di una regolamentazione per la gestione e la sorveglianza del servizio.

La proposta di legge prevede che la Regione Lazio rimborsi, alle U.S.L. che usufruiscono del servizio di aereotrasporto di organi umani, la spesa relativa al servizio medesimo in aggiunta alla quota ordinaria del Fondo Sanitario Nazionale.

A cura dell'Ufficio leggi e provvedimenti amministrativi
Consiglio Regionale del Lazio
Via della Pisana, 1301 - Roma
Tel. 6470600

Stampa: abete grafica spa - Roma
Via Prenestina 683 - 00155 Roma - Tel. 2281841